

TERESA GIOVANNINI e ISABELLA CANNATÀ

Capitolo 14

Gli *steps* del procedimento arbitrale

SOMMARIO: I. Considerazioni introduttive e delineazione delle fasi del procedimento arbitrale. – II. La fase pre-arbitrale: la domanda di arbitrato e la memoria di risposta. – 1. La domanda di arbitrato: forma e contenuto; notifica e conseguenze giuridiche. – 2. La memoria di risposta. – III. La formazione del tribunale arbitrale: la designazione e la nomina degli arbitri. – 1. La designazione degli arbitri. – 2. La nomina degli arbitri. – IV. L'eventuale fase cautelare (rimandi). – V. Il procedimento dinnanzi al tribunale arbitrale, dalla prima consultazione fra il tribunale e le parti fino all'ultimo scambio di memorie. – 1. La prima consultazione delle parti e la redazione dell'atto di definizione della procedura. – 2. L'istruzione della causa: fase scritta. – 3. L'istruzione probatoria. – 4. L'udienza. – 5. Ulteriore scambio di memorie e costi. – VI. La deliberazione, il lodo e le istanze di correzione, interpretazione o completamento. – 1. La deliberazione. – 2. Il lodo finale o parziale. – 3. L'istanza di correzione, interpretazione o completamento del lodo. – VII. Questioni particolari quali la contumacia e la molteplicità di parti nel procedimento. – VIII. Conclusioni sulla chiusura del procedimento e sull'importanza della sua corretta scansione ai fini dell'esecuzione del lodo.

I. Il procedimento arbitrale è una procedura neutrale e flessibile, particolarmente adatta alle esigenze dei rapporti commerciali internazionali¹. Elemento fondante è la libertà delle parti di determinarne lo svolgimento secondo la propria comune volontà, salvo il rispetto del principio fondamentale del contraddittorio e del diritto di essere sentito, imposto a più livelli dal diritto nazionale e dalla Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (abbreviato: «Convenzione di New York»)². La maggior parte delle leggi nazionali, infatti, garantisce espressamente alle parti la libertà di stabilire come procedere alla risoluzione della propria controversia in arbitrato³, mentre la Convenzione di New York richiede agli Stati che riconoscano l'efficacia degli accordi delle parti sul procedimento, prevedendo che il mancato rispetto di questi possa fondare il rifiuto dell'esecuzione dei lodi⁴. Ciò fa sì che il procedimento arbitrale sia una forma malleabile, che si adatta facilmente alle diverse esigenze connesse, ad esempio, alle diverse nazionalità e culture delle parti, alla necessità di determinazioni su questioni di diversa natura giuridica o tecnica e all'esigenza di soluzioni rapide.

In linea di massima, l'autonomia procedurale delle parti si esplicita nell'inclusione, all'interno della clausola arbitrale, del riferimento ad un regolamento

¹ Si veda, sul punto, G. B. BORN, *International Commercial Arbitration*, 2ª ed., New York, 2014, p. 2123-2126.

² P. BERNARDINI, *L'arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali*, Milano, 2008, p. 166-167.

³ Si vedano, ad es., la Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale, art. 19, § 1, la legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (abbreviato: «LDIP»), art. 182, § 1, e il codice di procedura civile italiano (abbreviato: «c.p.c.»), art. 816 *bis*.

⁴ Vedi G. B. BORN, *International Commercial Arbitration*, cit., p. 2131-2132.

arbitrale, normalmente emanato dall'istituzione sotto i cui auspici le parti intendono sottoporre gli eventuali procedimenti che le vedano opposte⁵.

Di conseguenza, nel descrivere i vari *step* del procedimento arbitrale, si utilizzeranno esempi presi dai principali regolamenti arbitrali, facendo riferimento, in particolare, al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale così come modificato nel 2013 (abbreviato: «regolamento UNCITRAL»), specificamente elaborato per gli arbitrati *ad hoc*⁶, al regolamento della Camera di Commercio Internazionale in vigore dal 2017 (abbreviato: «regolamento ICC»), al regolamento della *London Court of International Arbitration* in vigore dal 2014 (abbreviato: «regolamento LCIA»), al regolamento dell'*International Centre for Dispute Resolution* dell'*American Arbitration Association*, in vigore dal 2014 (abbreviato: «regolamento AAA-ICDR»), al regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (abbreviato: «regolamento SCAI») e al regolamento della Camera Arbitrale di Milano in vigore dal 2019 (abbreviato: «regolamento CAM»). Si faranno altri sporadici riferimenti a regolamenti diversi di particolare rilevanza.

In applicazione dei regolamenti sopra citati, il procedimento arbitrale può dividersi in quattro fasi, più una fase cautelare eventuale, di cui si faranno brevi cenni rimandando al capitolo della presente opera dedicato alle misure cautelari.

i) La prima fase (o fase pre-arbitrale) è quella in cui si dà inizio al procedimento, prima della nomina del tribunale. In questa fase, come si vedrà, avviene il primo scambio di scritti fra le parti e i primi contatti fra queste e l'istituzione arbitrale di riferimento, se presente.

ii) La seconda fase è quella della formazione del tribunale arbitrale, con la scelta e/o la nomina di uno o più arbitri. In questa fase, l'istituzione arbitrale può intervenire o meno a seconda del regolamento applicato e dell'accordo fra le parti.

iii) La terza fase è quella dell'istruzione del procedimento dinnanzi agli arbitri. Questa fase del procedimento è plasmata non solo dall'autonomia delle parti, ma anche dai poteri che queste delegano agli arbitri attraverso il riferimento a regolamenti arbitrali⁷.

iv) La quarta ed ultima fase comprende la deliberazione degli arbitri e l'emissione del lodo.

Ciascuna di queste fasi è divisa in più *step*, che verranno descritti nelle pagine che seguono.

⁵ G. B. BORN, *o.c.*, p. 2138.

⁶ Si veda, sul punto, D. D. CARON e L. M. CAPLAN, *The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary*, 2^a ed., Oxford, 2013, p. 152.

⁷ G. B. BORN, *International Commercial Arbitration*, cit., p. 2136-2137.

II. La fase pre-arbitrale, cioè la fase che precede la costituzione del tribunale arbitrale e in cui si delineano gli estremi della controversia, è scandita da due *step* fondamentali: la notifica dell'istanza arbitrale e la notifica della memoria di risposta.

1. La domanda di arbitrato è lo scritto con il quale una parte dà avvio al procedimento arbitrale. Alla notifica della domanda di arbitrato conseguono numerosi effetti sia sul piano del diritto materiale sia sul piano procedurale. Nei prossimi paragrafi si descriveranno i requisiti di validità della domanda di arbitrato e della sua notifica secondo le leggi nazionali e, a seguire, i requisiti di contenuto previsti nei regolamenti delle istituzioni arbitrali.

La maggior parte degli ordinamenti nazionali non impone alcun requisito di forma o di contenuto della domanda di arbitrato che ne determini la validità⁸. Il modello di legge sull'arbitrato commerciale internazionale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (abbreviato: «Legge Modello UNCITRAL»)⁹, adottato dalle legislazioni di numerosi Paesi, non contiene alcuna norma a riguardo, nonostante lo spazio dato alla questione durante i lavori preparatori¹⁰. Parimenti, né il codice di procedura civile italiano¹¹ né il codice di procedura civile francese¹² danno indicazioni quanto ai requisiti di validità dell'istanza arbitrale. La *Cour de Cassation* francese ha specificato, però, che un'istanza arbitrale può essere considerata tale solo se esprime l'intenzione non equivoca di chi la notifica di voler ricorrere all'arbitrato per la decisione di una determinata controversia¹³.

Quanto alla notifica della domanda di arbitrato, la maggior parte dei sistemi giuridici vi attribuisce effetti giuridici sostanziali, quali l'interruzione della prescrizione e la litispendenza. Inoltre, la data di inizio del procedimento può rilevare per il calcolo degli interessi dovuti sul capitale¹⁴. Tuttavia, è da rilevarsi, in primo luogo, che gli ordinamenti nazionali non prevedono formalità particolari

⁸ Fra le eccezioni si ricorda l'ordinamento tedesco. § 1044 ZPO: «[...] La domanda deve includere i nomi delle parti, l'indicazione dell'oggetto della controversia e il riferimento alla clausola arbitrale» (traduzione libera).

⁹ Per l'elenco di Paesi che hanno adottato la Legge Modello UNCITRAL, si veda uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html (ultimo accesso il 27 novembre 2018).

¹⁰ UNCITRAL, 18ª sessione, A/CN.9/264, Vienna, 3 – 21 giugno 1985, p. 51. I redattori della norma commentano la mancanza di dettagli affermando che il contenuto dell'istanza arbitrale e della memoria di risposta dovesse essere lasciato il più possibile libero, in modo da conformarsi con tutti i sistemi e le regole arbitrali esistenti.

¹¹ Si veda il libro IV, titolo VIII del c.p.c.

¹² Si veda il libro IV, titolo V del *Code de procédure civile* francese.

¹³ Si veda G. B. BORN, *International Commercial Arbitration*, cit., p. 2215.

¹⁴ Si veda P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 159-160, e S. WILSKIE e C. GACK, *Commencement of Arbitral Proceedings and Unsigned Requests for Arbitration*, in *J. Int. Arb.*, 2007, p. 320-321.

per la notifica: non trovano applicazione, infatti, le regole previste per i procedimenti dinanzi ai tribunali statali. La notifica deve, però, permettere alla controparte di essere «debitamente informata» della procedura di arbitrato, secondo quanto previsto dall'art. 5, § 1, lett. *b* della Convenzione di New York, pena l'emanazione di un lodo la cui esecuzione può essere legittimamente rifiutata¹⁵. Normalmente sarà considerata valida la notifica comunicata attraverso un mezzo che ragionevolmente permetta alla controparte di conoscere della domanda arbitrale, come e-mail, lettere o fax¹⁶.

Per quanto riguarda le modalità pratiche per effettuare la notifica, e la conseguente determinazione della data di inizio dell'arbitrato, due sono le principali soluzioni adottate nei regolamenti arbitrali: da un lato, il deposito presso l'ente che amministra l'arbitrato, il quale trasmette poi la richiesta alla parte convenuta; dall'altro, la comunicazione diretta della richiesta alla parte convenuta, con o senza contestuale deposito presso l'ente amministratore. Il regolamento ICC è un esempio della prima categoria, giacché prevede che l'istanza arbitrale venga trasmessa direttamente al Segretariato. Sarà poi cura del Segretariato stesso notificare il ricevimento dell'istanza all'attore e al convenuto, specificando la data della ricezione¹⁷. Una scansione simile è prevista nel regolamento CAM, che prevede il deposito della domanda di arbitrato presso la Segreteria Generale, che la trasmette al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito; tale trasmissione rileva ai fini della decorrenza dei termini regolamentari¹⁸. Una soluzione diversa è invece adottata nel regolamento UNCITRAL, che prevede che la parte attrice notifichi la domanda alla controparte¹⁹; tale impostazione non sorprende, essendo il regolamento UNCITRAL pensato per essere applicato in arbitrati *ad hoc*, quindi senza supporto amministrativo. Tuttavia, anche regolamenti che fanno capo ad istituzioni arbitrali prevedono meccanismi simili: ad esempio, quello della AAA-ICDR prevede che la parte attrice notifichi l'istanza arbitrale simultaneamente all'ente amministratore e alla controparte²⁰.

Normalmente sono le parti ad accordarsi su precisi requisiti di contenuto dell'istanza arbitrale e sulle modalità della notifica di questa, attraverso il riferimento a regolamenti arbitrali istituzionali. Questi generalmente richiedono che nell'atto siano indicate le parti e la clausola arbitrale, che venga inclusa una descrizione della controversia, l'indicazione delle regole procedurali applicabili, con particolare riferimento alla formazione del tribunale arbitrale, e la formulazione

¹⁵ Si veda H. DAHLBERG e M. ÖHRSTRÖM, *Proper Notification: A Crucial Element of Arbitral Proceedings*, *J. Int. Arb.*, 2010, § 5.

¹⁶ G. B. BORN, *International Commercial Arbitration*, cit., p. 2218-2219.

¹⁷ Reg. ICC, art. 4, § 1.

¹⁸ Reg. CAM, artt. 10, § 1 e 10, § 3. Si vedano anche il reg. LCIA, art. 1, § 4, e il reg. ICC, art. 4, § 2.

¹⁹ Reg. UNCITRAL, art. 3, § 1.

²⁰ Reg. AAA-ICDR, art. 2, § 1.

delle richieste²¹. Quanto alla descrizione della controversia, vi sono due diverse impostazioni. Alcuni regolamenti richiedono una semplice indicazione sommaria della materia del contendere. Così, ad esempio, il regolamento LCIA prevede che la domanda contenga, oltre alle domande formulate dalla parte, una breve indicazione della natura e delle circostanze della controversia²². Il regolamento della ICC, invece, prevede che le parti includano nella domanda arbitrale la descrizione sia della natura sia delle circostanze della controversia, nonché la formulazione delle richieste, con la stima del loro ammontare²³. Tale previsione risponde all'esigenza di velocizzare il procedimento, facendo sí che la parte convenuta disponga dall'inizio degli strumenti necessari per preparare la propria difesa e che il tribunale arbitrale possa fin dall'inizio prendere decisioni piú oculate quanto alla gestione del procedimento²⁴.

2. La memoria di risposta, anche detta «risposta alla domanda» di arbitrato²⁵, è la prima comunicazione del convenuto, in cui questi procede alla nomina di un arbitro²⁶ e alla formulazione di richieste rilevanti sul piano processuale, fra cui la richiesta di intervento di terzi o della riunione di procedimenti e la possibilità di presentare un'eventuale domanda riconvenzionale²⁷. Come per la domanda di arbitrato, anche per la memoria di risposta le leggi nazionali impongono pochi requisiti di forma (si veda *infra*, § 0). Le parti sono quindi libere di determinarne il contenuto.

La maggior parte dei regolamenti arbitrali fissa un termine di circa 30 giorni dalla notifica della domanda per la presentazione della memoria di risposta²⁸. Secondo le regole della ICC, il termine può essere prorogato su richiesta del convenuto al Segretariato. Tale richiesta di proroga, tuttavia, deve contenere le osservazioni del convenuto quanto al numero di arbitri o quanto alla loro scelta, o la designazione di un arbitro se le parti hanno convenuto che il tribunale debba

²¹ Si vedano le seguenti disposizioni: reg. CAM, art. 10, § 2, reg. ICC, art. 4, § 3, reg. LCIA, art. 1, § 1, reg. AAA-ICDR, art. 2, § 3, reg. CIETAC, art. 12, § 1, e reg. UNCITRAL, art. 3, § 3 e 3, § 4.

²² Reg. LCIA (2014), art. 1, § 1, lett. *iii*.

²³ Reg. ICC (2017), art. 4, § 3, lett. *c* e 4, § 3, lett. *g*. Si veda anche il reg. CIETAC, art. 12, § 2, che richiede di allegare alla domanda di arbitrato anche tutte le prove su cui si fondano le richieste della parte attrice.

²⁴ ICC Commission, *Report on Controlling Time and Costs in Arbitration*, 2012, p. 8.

²⁵ Si veda la versione italiana del reg. ICC, art. 5.

²⁶ La mancata nomina dell'arbitro nella memoria di risposta può implicare decadenza dal potere di nomina. I regolamenti arbitrali, infatti, prevedono meccanismi di *default* che permettano al procedimento di proseguire. Ad es., reg. ICC, art. 12, § 4: «[...] Se una parte non provvede alla designazione di un arbitro, la nomina è effettuata dalla Corte». Nel diritto inglese, in mancanza di diversa volontà delle parti, la nomina dell'arbitro che non sia stata effettuata dal convenuto può essere effettuata dall'attore (*English Arbitration Act* (1996), § 17).

²⁷ E. SCHÄFER, H. VERBIST e C. IMHOOS, *ICC Arbitration in Practice*, 2^a ed., Den Haag, 2015, p. 39.

²⁸ Ad es., reg. ICC, art. 5, § 1 e reg. CAM, art. 11, § 1. Il reg. LCIA, art. 2, § 1, prevede 28 giorni.

essere composto da tre arbitri²⁹. Anche il regolamento CAM prevede che la Segreteria Generale possa prorogare il termine «per giustificati motivi»³⁰.

I regolamenti delle istituzioni arbitrali prevedono che la memoria di risposta sia speculare all'istanza di arbitrato, e quindi dettano per essa i medesimi requisiti quanto al contenuto. Anche per la risposta, quindi, vi sono due diverse impostazioni quanto ai dettagli relativi alla controversia che è necessario includere: alcuni regolamenti prevedono che la risposta debba contenere i «commenti [della convenuta] circa la natura e le circostanze della controversia»³¹, mentre altre richiedono solamente una risposta sommaria alle informazioni contenute nella domanda di arbitrato³². Nella memoria di risposta, il convenuto ha anche la possibilità di formulare eccezioni alla giurisdizione arbitrale, domande riconvenzionali, richieste di intervento di terzi o di consolidazione di procedimenti. Per le eccezioni di giurisdizione, come si vedrà nel paragrafo che segue, le leggi nazionali impongono precisi limiti temporali, che coincidono con quelli per la presentazione della memoria di risposta. Dunque, a differenza del contenuto della domanda di arbitrato, che può essere oggetto di modifiche successive³³, il contenuto della memoria di risposta è vincolato a precisi requisiti per quanto riguarda la proposizione di alcune eccezioni.

Per quanto riguarda le eccezioni di giurisdizione, la Legge Modello UNCITRAL richiede che l'eccezione di incompetenza venga formulata al più tardi nella prima memoria del convenuto³⁴; la legge svizzera impone che siano sollevate le eccezioni di giurisdizione prima di qualsiasi difesa nel merito³⁵; e quella inglese che l'obiezione sia sollevata nel primo scritto in cui la parte contesta nel merito la questione per cui solleva l'eccezione di incompetenza³⁶. Nessuna di queste legislazioni nazionali impone in maniera diretta che la questione sia sollevata nella memoria di risposta. È tuttavia necessario tenere presente che, in alcune giurisdizioni, cooperare per la costituzione del tribunale arbitrale senza formulare riserve può ritenersi un'accettazione tacita della giurisdizione arbitrale³⁷.

²⁹ Reg. ICC, art. 5, § 2.

³⁰ Reg. CAM, art. 11, § 1.

³¹ Reg. ICC, art. 5, § 1.

³² Reg. UNCITRAL, art. 4, § 1. Si veda anche il reg. CAM, art. 11, § 2, lett. *b*, che richiede l'esposizione della difesa, «anche breve e sommaria».

³³ La maggior parte delle legislazioni nazionali non impone limiti sulla possibilità di modificare le domande. Si veda, ad es., la Legge Modello UNCITRAL, art. 23, § 2; e G. B. BORN, *International Commercial Arbitration*, cit., p. 2260.

³⁴ G. B. BORN, *o.c.*, pp. 708-709 e 1239-1240.

³⁵ LDIP, art. 186, § 2.

³⁶ *English Arbitration Act*, §§ 1 e 31. Si veda il commento a *A v. B* [2017] EWHC 3417 (Comm) in M. BÉRARD e M. BROWN, *Commercial Court sets aside partial award of LCLA tribunal – time limits for objections to jurisdiction*, *International Law Office*, 15 marzo 2018. La *Commercial Court* ha stabilito che il testo dell'art. 31, § 1 non significa che l'obiezione debba essere formulata «il prima possibile».

³⁷ Ad es., *English Arbitration Act*, § 73 e § 1, lett. *a*.

Quanto ai regolamenti, generalmente questi non includono scadenze per la presentazione delle eccezioni di incompetenza³⁸. La presentazione di eccezioni di giurisdizione nella risposta alla domanda di arbitrato può, però, rappresentare una scelta strategica per il convenuto. Sono, infatti, vari i regolamenti arbitrali che prevedono la possibilità di una pronuncia sulle questioni giurisdizionali da parte dell'istituzione arbitrale, prima della formazione del tribunale. Ad esempio, il regolamento ICC prevede che il Segretariato possa rimettere la decisione sulla competenza alla Corte, che constata *prima facie* l'esistenza di una convenzione arbitrale che rimandi al regolamento³⁹.

Per quanto riguarda, invece, le domande riconvenzionali, queste devono di norma essere formulate entro un certo termine, che coincide con la presentazione della memoria di risposta secondo il regolamento UNCITRAL⁴⁰, il regolamento ICC⁴¹, il regolamento AAA-ICDR⁴², il regolamento SCAI⁴³ e il regolamento CAM⁴⁴. Altri regolamenti sono invece più flessibili sul punto: il regolamento LCIA prevede che l'intenzione di formulare domande riconvenzionali debba essere esplicitata nella risposta alla domanda di arbitrato, ma non che debba essere formulata la domanda stessa⁴⁵. A livello di diritto nazionale, il mancato rispetto dei termini può avere conseguenze formali o sostanziali. In ogni caso, però, secondo i principi del giusto processo vigenti nella maggior parte delle giurisdizioni il convenuto ha comunque il diritto a difendersi, anche nel caso di mancato rispetto dei termini; tuttavia, tale diritto non necessariamente include quello di formulare domande riconvenzionali nel medesimo procedimento⁴⁶.

³⁸ Si veda M. RUBINO-SAMMARTANO, *International Arbitration Law and Practice*, 3^a ed., Huntington, 2014, p. 869. In ogni caso, se previste, le scadenze per la formulazione di eccezioni di giurisdizione non coincidono con la notifica della memoria di risposta. Ad es., si vedano il reg. LCIA, art. 23: «l'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale formulata dalla parte convenuta deve essere presentata appena possibile ma non oltre il termine per la presentazione dello *Statement of Defence* [il primo scritto difensivo dopo la memoria di risposta]» (traduzione libera); il reg. UNCITRAL, art. 4, § 2, lett. *a*: «La memoria di risposta può altresì includere l'eccezione di incompetenza del tribunale costituito secondo il presente regolamento» (traduzione libera); e il reg. CAM, art. 13: «[L]'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del tribunale arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce».

³⁹ Reg. ICC, artt. 6, § 3 e 6, § 4.

⁴⁰ Reg. UNCITRAL, art. 4, § 2, lett. *e*, che, però, richiede unicamente che ne venga fatta una breve descrizione, in linea con l'impostazione delle regole quanto al contenuto della domanda e della risposta.

⁴¹ Reg. ICC, art. 5, § 5.

⁴² Reg. AAA-ICDR, art. 3, § 2.

⁴³ Reg. SCAI, art. 3, § 10.

⁴⁴ Reg. CAM, art. 11, § 2, lett. *c*.

⁴⁵ Reg. LCIA, art. 2, § 1, lett. *iii*.

⁴⁶ Si veda J. WAINCYMER, *Procedure and Evidence in International Arbitration*, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 228.

III. La seconda fase del procedimento arbitrale, cioè la fase della costituzione del tribunale arbitrale, può realizzarsi in due *step* distinti: la designazione degli àrbitri dalle parti; e/o la nomina del presidente di un collegio arbitrale o di un arbitro unico da parte dei co-àrbitri o dell'istituzione arbitrale.

1. Le parti godono della piú ampia autonomia nella scelta degli àrbitri, temperata, tuttavia, dal rispetto dell'uguaglianza fra di loro e da alcune norme contenute nelle leggi nazionali o nei regolamenti arbitrali.

Per quanto riguarda i limiti derivanti dal rispetto dell'uguaglianza fra le parti, generalmente inserito nelle leggi nazionali, si ricorda innanzitutto la sentenza della *Cour de Cassation* francese del 1992, che ha ritenuto principio di ordine pubblico l'uguaglianza delle parti nella nomina degli àrbitri, e stabilito che una parte può rinunciare al diritto di nominare un arbitro solo dopo l'inizio della procedura⁴⁷. I problemi relativi a questo aspetto si pongono soprattutto in contesti di arbitrato multi-parte, in cui vi siano piú attori o piú convenuti, i quali non necessariamente prendono la medesima posizione nella controversia. In questi casi, la nomina degli àrbitri può avvenire senza la partecipazione di una delle parti, se questa interviene a procedimento già iniziato, o può generare una situazione di stallo nel caso in cui le parti nella stessa posizione processuale non trovino un accordo sulla nomina. Per ovviare a tale problema, vari regolamenti arbitrali prevedono meccanismi di nomina degli àrbitri in caso di arbitrato multi-parte. Ad esempio, le regole ICC prevedono la nomina congiunta da parte degli attori e dei convenuti⁴⁸, in mancanza della quale sarà la Corte a nominare gli àrbitri⁴⁹. I limiti imposti dalle leggi nazionali, al di fuori del rispetto del principio dell'uguaglianza delle parti già menzionato, sono rari. Un esempio si ritrova nella legge italiana, che impedisce ai giudici statali di essere àrbitri senza il consenso del Consiglio Superiore della Magistratura⁵⁰.

Alcuni regolamenti istituzionali pongono limitazioni ulteriori, ad esempio prevedendo che il presidente o l'arbitro unico – se nominato dall'istituzione – debba avere nazionalità diversa da quella delle parti⁵¹; oppure, che le parti possano nominare àrbitri solamente all'interno di una determinata categoria di persone o di una determinata lista. Quest'ultimo era il caso, ad esempio, del regolamento della *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (abbreviato: «regolamento CIETAC») nella sua versione previgente in vigore dal 1995⁵²

⁴⁷ *Cour de Cassation* francese (*ass. plén.*), 7 gennaio 1992 (*Siemens AG & BKMI Industrienlagen GmbH contro Dulco Consortium Constr. Co.*).

⁴⁸ Reg. ICC, art. 12, § 6 e 12, § 7.

⁴⁹ Reg. ICC, art. 12, § 8.

⁵⁰ P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 145-146. Si veda la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P19942 del 3 agosto 2011.

⁵¹ Ad es. Reg. ICC, art. 13, § 5.

⁵² Reg. CIETAC (1995), art. 10.

e del regolamento dell'*International Institute for Conflict Prevention & Resolution*⁵³. Il regolamento AAA-ICDR prevede una procedura particolare per il caso in cui le parti non siano d'accordo sulle modalità di designazione degli arbitri. In primo luogo, l'amministratore del procedimento manda a ciascuna delle parti la medesima lista di potenziali arbitri, incoraggiandole a mettersi d'accordo. Se le parti non trovano un accordo, dovranno cancellare dalle liste i nomi delle persone sulla nomina delle quali obiettano e ordinare i candidati rimanenti secondo la propria preferenza. L'amministratore sceglierà poi fra i candidati indicati come accettabili da entrambe le parti, le quali non necessariamente saranno a conoscenza delle scelte dell'altra parte⁵⁴.

2. Una volta nominati, di regola gli arbitri devono presentare una dichiarazione di accettazione del mandato e fornire tutte le informazioni che possano generare ragionevoli dubbi rispetto alla loro imparzialità e indipendenza⁵⁵. Nel caso di arbitrati amministrati, una volta ricevuta tale dichiarazione sarà la stessa istituzione a nominare o meno gli arbitri designati dalle parti. Il regolamento LCIA, ad esempio, prevede che «solo la Corte della LCIA ha il potere di nominare gli arbitri», seppur tenendo conto degli accordi scritti o delle nomine congiunte intervenute fra le parti⁵⁶ e, in ogni caso, salvo diversa pattuizione di queste ultime⁵⁷. Il regolamento ICC prevede che gli arbitri nominati dalle parti siano ulteriormente confermati dalla Corte⁵⁸, mentre il presidente del tribunale arbitrale sia nominato dalla Corte, salvo diverso accordo delle parti. Anche in caso di accordo fra le parti su una diversa procedura di nomina, la designazione di un presidente dovrà essere confermata dalla Corte⁵⁹. La stessa regola si applica per la designazione di un arbitro unico⁶⁰. Il regolamento UNCITRAL, previsto per gli arbitrati *ad hoc*, prevede che siano i co-arbitri a designare di comune accordo il presidente⁶¹ e che siano le parti a designare l'arbitro unico⁶². In tutti i casi in cui le parti o i co-arbitri non raggiungono un accordo, il regolamento UNCITRAL

⁵³ Reg. dell'*International Institute for Conflict Prevention & Resolution* (CPR) (2014), art. 5, § 1, lett. b.

⁵⁴ Reg. AAA-ICDR, art. 12, § 6.

⁵⁵ Sul requisito dell'imparzialità e indipendenza degli arbitri, si vedano le Linee Guida dell'*IBA* sui conflitti di interessi nell'arbitrato internazionale, uno strumento di *soft law* che sostanzia i requisiti di imparzialità e di indipendenza con indicazioni sull'obbligo degli arbitri di rivelare situazioni di potenziale conflitto e con liste di situazioni da considerarsi più o meno problematiche.

⁵⁶ Reg. LCIA, art. 5, § 7 (traduzione libera dall'originale in inglese).

⁵⁷ Reg. LCIA, art. 7, § 1.

⁵⁸ Reg. ICC, art. 12, § 4. I parametri usati dalla Corte per decidere se confermare o meno gli arbitri designati dalle parti sono elencati all'art. 13 del reg. ICC.

⁵⁹ Reg. ICC, art. 12, § 5.

⁶⁰ Reg. ICC, art. 12, § 3.

⁶¹ Reg. UNCITRAL, art. 9, § 1.

⁶² Reg. UNCITRAL, art. 8.

prevede che sia designata una «*appointing authority*» per la nomina dell'arbitro unico o del presidente.⁶³

IV. In qualsiasi fase del procedimento, una o entrambe le parti possono avere necessità di tutela cautelare. Tale necessità può sorgere prima della costituzione del tribunale arbitrale. In tal caso, di regola sarà necessario rivolgersi alle Corti nazionali. Tuttavia, molti dei regolamenti arbitrali piú recenti prevedono procedure particolari per la nomina di àrbitri, detti «d'urgenza», che provvedano alla decisione sulla misura cautelare decidendo con ordinanza⁶⁴.

Se la richiesta di misure cautelari viene fatta dopo la costituzione del tribunale arbitrale, questo è normalmente competente, in via non esclusiva, all'emissione della misura richiesta. La maggioranza delle legislazioni nazionali riconosce il potere cautelare all'arbitro. In Svizzera, ad esempio, il potere del tribunale arbitrale di concedere misure cautelari è espressamente previsto dalla legge⁶⁵. Quindi troveranno applicazione le regole dei regolamenti arbitrali che permettono agli àrbitri di emettere misure cautelari, come previsto, ad esempio, dal regolamento SCAI⁶⁶ e dal regolamento AAA-ICDR⁶⁷. Resta però sempre salva la competenza dei tribunali statali. Qualora le parti si rivolgano comunque al giudice nazionale per tutela cautelare, le richieste formulate dinnanzi a questi non comportano una rinuncia al diritto di portare la controversia dinnanzi ad un tribunale arbitrale.

Vi sono, però, alcune importanti eccezioni. In particolare, il codice di procedura civile italiano prevede che gli àrbitri non possano concedere né sequestri né altri provvedimenti cautelari⁶⁸. Questo divieto si riflette nella formulazione del regolamento CAM, il quale prevede che il tribunale arbitrale si possa pronunciare su «tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento»⁶⁹.

V. Come già piú volte ricordato, il principio cardine nel procedimento arbitrale – espressamente contenuto nelle leggi nazionali – è l'autonomia delle parti

⁶³ Reg. UNCITRAL, artt. 8, § 1 e 9, § 3.

⁶⁴ Reg. ICC, art. 29; reg. LCIA, art. 9B; reg. AAA-ICDR, art. 6; reg. CIETAC, appendice III; Reg. CAM, art. 44.

⁶⁵ LDIP, art. 183, § 1.

⁶⁶ Reg. SCAI, art. 26.

⁶⁷ Reg. AAA-ICDR, art. 24.

⁶⁸ Art. 818 c.p.c. Anche la legislazione cinese riserva ai tribunali statali la tutela cautelare, anche in caso di arbitrati internazionali. Si veda l'art. 68 della legge sull'arbitrato della Repubblica Popolare Cinese, 31 agosto 1994, nonché l'adattamento del regolamento CIETAC, art. 23, che prevede soluzioni diverse a seconda che la sede dell'arbitrato sia o meno in Cina.

⁶⁹ Reg. CAM, art. 26, § 1.

nel decidere su come tale procedimento debba svolgersi; autonomia che si traduce spesso nel riferimento ad un regolamento arbitrale nella clausola o in accordi successivi. Attraverso questi riferimenti, le parti non solo scelgono una determinata scansione procedurale, ma danno anche al tribunale arbitrale i poteri necessari a garantirne il corretto svolgimento. I poteri di cui gli arbitri sono così investiti trovano un limite nella necessità di rispettare il contraddittorio fra le parti e il loro diritto di essere sentite⁷⁰. In questo contesto, dunque, la precisa scansione degli *step* del procedimento può variare in maniera significativa da un caso ad un altro.

Nei paragrafi che seguono, si darà conto di quelli che sono gli *step* più frequenti nel procedimento arbitrale, sempre con riferimento ai regolamenti arbitrali considerati. Di regola, il tribunale appena costituito procederà ad una consultazione preliminare delle parti, all'esito della quale emetterà un ordine procedurale che delinea gli estremi della fase di istruzione della causa; successivamente, ciascuna delle parti presenterà una o due memorie scritte; in alcuni casi, le parti richiederanno la produzione di prove ulteriori fra uno scambio di memorie e l'altro; infine, si terrà eventualmente un'udienza in cui saranno sentite le parti, i testimoni e gli esperti. Il procedimento si chiuderà, poi, con un ultimo scambio di memorie e con una dichiarazione di chiusura da parte del tribunale⁷¹.

1. Il primo compito del neocostituito tribunale arbitrale è quello di organizzare il procedimento dinnanzi a sé. Nella maggior parte dei regolamenti, gli arbitri godono di ampi poteri di gestione della procedura arbitrale, che danno loro la possibilità di prendere decisioni sull'organizzazione dei procedimenti nel rispetto dell'accordo delle parti⁷². Ciò rende possibile la gestione di un procedimento che tenga conto delle circostanze del caso e delle aspettative delle parti, nonché della necessità di efficienza⁷³. Per arrivare a tali determinazioni e, in generale, per instaurare un rapporto con le parti in causa, i regolamenti arbitrali spesso prevedono l'organizzazione di discussioni preliminari con le parti, per telefono o di persona⁷⁴. In quell'occasione, le parti discutono con gli arbitri le questioni preliminari, come le eventuali eccezioni di giurisdizione e l'eventualità di una biforcazione dei procedimenti, nonché le modalità con cui effettuare l'istruzione della causa, quali il numero degli scambi di memorie, lo scambio simultaneo o successivo delle memorie, l'uso di testimoni e di esperti, l'applicabilità di deter-

⁷⁰ P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 165-167.

⁷¹ Per uno schema di questa scansione, si veda N. BLACKABY, C. PARTASIDES, A. REDFERN e M. HUNTER, *Redfern & Hunter on International Arbitration*, 5ª ed., Oxford, 2015, p. 360.

⁷² Si veda, ad es., reg. ICC, art. 22, § 2; e reg. LCIA, art. 22, § 1.

⁷³ Si vedano le *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings*, 2012, p. 1-2.

⁷⁴ Ad es., questa possibilità è prevista all'art. 24, § 4 del reg. ICC. N. BLACKABY, C. PARTASIDES, A. REDFERN e M. HUNTER, *Redfern & Hunter*, cit., p. 367-368.

minate regole di procedura per la produzione delle prove, la possibilità per il tribunale di nominare un segretario e così via⁷⁵. Data l'importanza di questa discussione preliminare, può essere utile la partecipazione non solo degli avvocati delle parti, ma anche dei loro rappresentanti⁷⁶.

La forma in cui avviene la discussione preliminare è diversa a seconda del caso e del regolamento prescelto. Il regolamento della ICC prevede che il tribunale arbitrale, ricevuto il fascicolo del procedimento dal Segretariato, rediga un documento che precisi i termini del proprio mandato (atto di missione, di cui *infra*)⁷⁷. Prima di redigere l'atto di missione, il tribunale arbitrale convoca una «riunione di gestione del procedimento», per consultare le parti sulle misure procedurali e tecniche di gestione del procedimento da adottare, e sul calendario del procedimento⁷⁸. Non si tratta necessariamente di una riunione contestuale; anzi, nella pratica è molto più frequente che tali riunioni si tengano in teleconferenza, dopo uno scambio scritto di bozze dell'atto di missione o del documento in cui si definiscono i termini fondamentali della procedura. Un incontro di persona spesso sarebbe inefficiente dal punto di vista del tempo e dei costi, specie se le parti e gli arbitri si trovano in posti molto distanti fra loro⁷⁹. Il regolamento della ICC lascia aperta la possibilità di tenere più di una riunione di gestione del procedimento e di variare se necessario l'atto di missione nel corso dell'arbitrato⁸⁰. Il regolamento LCIA semplicemente incoraggia il tribunale arbitrale e le parti a mettersi in contatto (di persona o telefonicamente) appena possibile, ma non più tardi di 21 giorni dopo aver ricevuto la notifica della formazione del tribunale arbitrale da parte del Segretariato⁸¹.

All'esito del primo incontro fra le parti e il tribunale, quest'ultimo normalmente redige il documento su cui si è discusso nel paragrafo precedente, in cui delinea gli estremi del proprio mandato, in particolare la lingua e la sede dell'arbitrato e le regole procedurali applicabili⁸². Nella redazione di quest'atto, il tribunale arbitrale dà conto dell'accordo delle parti. Ad esempio, il regolamento LCIA espressamente prevede che le parti (o il tribunale su loro richiesta) dovranno redigere un documento scritto contenente l'accordo delle parti sul procedimento, raggiunto in consultazione con il tribunale arbitrale⁸³. In ogni caso, la redazione di un tale documento deve considerarsi come una pratica da seguire anche lad-

⁷⁵ Si vedano le *UNCITRAL Notes*, cit., 2012, p. 5-7, che contengono una lista di 19 questioni da discutere preliminarmente all'inizio del procedimento arbitrale. Si veda, inoltre, N. BLACKABY, C. PARTASIDES, A. REDFERN e M. HUNTER, *o.c.*, p. 368.

⁷⁶ N. BLACKABY, C. PARTASIDES, A. REDFERN e M. HUNTER, *o.c.*, p. 367.

⁷⁷ Reg. ICC, art. 23.

⁷⁸ Reg. ICC, artt. 24, § 1 e art. 24, § 2.

⁷⁹ Si veda il reg. ICC, appendice IV, lett. *f*.

⁸⁰ Reg. ICC, art. 24, § 3.

⁸¹ Reg. LCIA, art. 14, § 1. Si veda anche il reg. AAA-ICDR, art. 20, § 2.

⁸² P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 161-162.

⁸³ Reg. LCIA, art. 14, § 4.

dove non sia esplicitamente richiesto dalle regole applicabili: esso risponde, infatti, ad esigenze di economia ed efficienza del procedimento arbitrale, poiché permette di stabilire regole precise come pattuite dalle parti sin dall'inizio.

2. La presentazione di memorie scritte è una fase fondamentale dell'arbitrato, anche laddove sia seguita da un'udienza. Nelle memorie scritte, infatti, le parti elaborano la propria posizione, adducendo prove a supporto delle proprie tesi e contestando gli argomenti della controparte.

Questa fase si caratterizza soprattutto per il rispetto del principio del contraddittorio.

L'organizzazione dello scambio di memorie risulta generalmente dal documento di avvio della procedura del quale si è parlato in precedenza (atto di missione; prima ordinanza di procedura; calendario della procedura) dove si definiscono tempi e modalità, a seconda delle esigenze delle parti e dei loro accordi. In via generale, lo scambio di memorie avviene in successione, sebbene sia possibile procedere anche con scambi simultanei; questi, però, non permettono alle parti di elaborare risposte agli argomenti dell'altra parte, cosa che può rendere più difficoltosa la decisione da parte degli arbitri⁸⁴.

Il tribunale arbitrale, nell'assicurare l'efficienza del procedimento⁸⁵, può dare alle parti precise indicazioni rispetto alla forma delle memorie scritte, incluso, ad esempio, un limite massimo di pagine o il divieto di ripetere argomenti già esposti⁸⁶. Nella pratica, tuttavia, ciò avviene raramente e normalmente tali limitazioni vengono previste unicamente per gli scritti di chiusura successivi all'udienza.

L'intervallo fra una memoria e l'altra è generalmente lasciato alla discrezione delle parti, tranne in qualche caso in cui il regolamento arbitrale provvede diversamente, così come fa, ad esempio, il regolamento SCAI che prevede un intervallo massimo di 45 giorni⁸⁷. Ad un primo scambio di memorie ne segue normalmente un secondo; e viene talvolta concessa una terza opportunità di scambiare memorie scritte prima di procedere alla fase delle udienze⁸⁸.

Quanto al ritardo nella presentazione di scritti o memorie, normalmente il tribunale non considera l'atto irricevibile, a meno che una tale sanzione sia stata

⁸⁴ N. BLACKABY, C. PARTASIDES, A. REDFERN e M. HUNTER, *Redfern & Hunter*, cit., p. 374.

⁸⁵ Sul dovere del tribunale di garantire l'efficienza del procedimento, si veda, ad es., reg. ICC, art. 22, § 1; il reg. UNCITRAL, art. 17, § 1.

⁸⁶ M. RUBINO-SAMMARTANO, *International Arbitration*, cit., p. 923.

⁸⁷ Reg. SCAI, art. 23.

⁸⁸ M. RUBINO-SAMMARTANO, *International Arbitration*, cit., p. 922.

formalmente preannunciata⁸⁹, il ritardo non abbia creato un pregiudizio alla controparte o abbia dato luogo a una situazione di iniquità nelle circostanze del caso⁹⁰.

Il tribunale ha potere di statuire anche sull'ammissibilità degli argomenti o delle modifiche presentati fuori termine: il regolamento CAM, ad esempio, lascia al tribunale la decisione se ammettere o meno nuovi argomenti durante⁹¹ e dopo⁹² la conclusione dell'istruzione; mentre il regolamento ICC dà al tribunale la medesima discrezione, indicando che la decisione sul punto deve tenere conto «della natura di tali nuove domande, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti»⁹³.

3. La questione dell'acquisizione delle prove nel procedimento arbitrale è stata per lungo tempo dibattuta, in quanto è un ambito in cui le differenze fra giurisdizioni di *common law* e di *civil law* sono più acute. Le legislazioni nazionali generalmente demandano agli arbitri l'organizzazione dell'istruzione probatoria⁹⁴; tale discrezione verrà normalmente esercitata nell'influenza della cultura giuridica di ciascun arbitro nonché delle parti. Questa influenza va al di là dell'applicazione della legge nazionale della sede dell'arbitrato⁹⁵, ma si tratta, piuttosto, di un modo di intendere il procedimento, come fondamentalmente inquisitorio o come fondamentalmente accusatorio.

Anche i regolamenti arbitrali danno agli arbitri ampia discrezionalità nell'ordinare la produzione delle prove che reputino necessarie ai fini della decisione. Le indicazioni sulle basi e le forme degli ordini di produzione delle prove sono scarse: ad esempio, il regolamento UNCITRAL permette al tribunale di imporre alle parti termini per la produzione di prove⁹⁶; il regolamento ICC dà al tribunale il potere di chiedere alle parti prove ulteriori in ogni momento durante il procedimento⁹⁷; e il regolamento CAM dà al tribunale il potere di assumere le prove secondo le modalità che ritiene opportune⁹⁸.

È frequente che gli arbitri, nell'esercizio della loro discrezionalità, si riferiscano alle regole relative all'acquisizione della prova redatte dall'*International Bar*

⁸⁹ Si veda la sentenza del Tribunale federale svizzero n. 4A_244/2007 del 22 gennaio 2008, § 6.3.

⁹⁰ M. RUBINO-SAMMARTANO, *International Arbitration*, cit., p. 928.

⁹¹ CAM, art. 30. Si veda anche il reg. ICC, art. 23, § 4.

⁹² CAM, art. 31, § 3. Si veda anche il regolamento ICC, art. 27.

⁹³ Reg. ICC, art. 3, § 2.

⁹⁴ Ad es., la Legge Modello UNCITRAL, art. 9, § 2, prevede che il tribunale abbia il potere di condurre i procedimenti come ritiene appropriato, salvo accordo delle parti, e che questo potere includa le decisioni relative alla prova.

⁹⁵ R. PIETROWSKI, *Evidence in International Arbitration*, in *Arb. Intern.*, 2006, p. 374.

⁹⁶ Reg. UNCITRAL, art. 27, § 3.

⁹⁷ Reg. ICC, art. 25, § 5.

⁹⁸ Reg. CAM, art. 28, § 1.

Association (abbreviato: «*IBA Rules*»). Le *IBA Rules* sono un corpo di regole pensato per armonizzare le procedure di acquisizione della prova nell'arbitrato internazionale. Secondo alcuni, i tribunali arbitrali possono ispirarsi a tali regole anche in assenza di accordo delle parti sulla loro applicabilità⁹⁹. Le *IBA Rules* prevedono che il tribunale arbitrale senta le parti appena possibile per trovare un accordo sul metodo più appropriato per la produzione di prove nel procedimento¹⁰⁰. Le *IBA Rules* descrivono, inoltre, le regole applicabili all'acquisizione di prove documentali¹⁰¹ e testimoniali¹⁰² e di pareri di esperti a sostegno delle posizioni delle parti¹⁰³. Contengono anche delle regole quanto agli esperti nominati dal tribunale e quanto alle ispezioni, che sono, però, mezzi di prova utilizzati meno frequentemente nell'arbitrato internazionale e non saranno qui trattati in dettaglio.

Le *IBA Rules* prevedono altresì la possibilità per ciascuna parte di richiedere al tribunale di ordinare alla controparte la produzione di prove. Tale richiesta deve contenere una descrizione dei documenti richiesti che sia sufficientemente specifica da permettere di individuarli, le ragioni per le quali tali documenti sono da considerarsi rilevanti ed essenziali per la decisione del caso, una dichiarazione attestante il mancato possesso dei documenti da parte del richiedente e la probabilità che i documenti siano in possesso dell'altra parte¹⁰⁴. La controparte potrà eventualmente opporsi alla richiesta¹⁰⁵ e il tribunale deciderà sull'opposizione ove richiesto¹⁰⁶. Nel caso in cui i documenti di cui si richiede la produzione siano in possesso di terzi, le *IBA Rules* prevedono che la parte richiedente formuli istanza al tribunale di fare quanto in suo potere per ottenere la produzione di tali documenti o di autorizzarla a richiederli direttamente¹⁰⁷. Quanto alle prove testimoniali, le *IBA Rules* richiedono che le parti identifichino i testimoni di cui intendono avvalersi entro il termine previsto dal tribunale¹⁰⁸. Le *IBA Rules* specificano anche la possibilità di produrre delle testimonianze scritte¹⁰⁹. Regole simili si applicano anche agli esperti nominati dalle parti¹¹⁰.

I tribunali arbitrali non hanno poteri coercitivi sulle parti e quindi non possono obbligare queste ultime a produrre prove ove queste rifiutino di farlo. Potranno semmai appoggiarsi alle Corti nazionali per la soluzione di varie questioni; ad esempio, in base alla maggior parte delle leggi nazionali sull'arbitrato, il

⁹⁹ K. P. BERGER, *Private Dispute Resolution in International Business: Negotiation, Mediation, Arbitration*, 3^a ed., Alphen aan den Rijn, 2015, p. 570.

¹⁰⁰ *IBA Rules*, art. 2.

¹⁰¹ *IBA Rules*, art. 3.

¹⁰² *IBA Rules*, art. 4.

¹⁰³ *IBA Rules*, art. 5.

¹⁰⁴ *IBA Rules*, art. 3, § 3.

¹⁰⁵ *IBA Rules*, art. 3, § 5.

¹⁰⁶ *IBA Rules*, art. 3, § 7.

¹⁰⁷ *IBA Rules*, art. 3, § 9.

¹⁰⁸ *IBA Rules*, art. 4, § 1.

¹⁰⁹ *IBA Rules*, art. 4, § 4.

¹¹⁰ *IBA Rules*, art. 5.

tribunale arbitrale può richiedere alla Corte competente che ad una parte sia ordinato di produrre certe prove, ivi inclusa l'audizione di un testimone, nonché di statuire su questioni inerenti all'eventuale custodia delle prove, o di procedere alla verifica dell'autenticità di scritture, o all'accesso alla proprietà di terzi¹¹¹.

In caso di mancata produzione di prove richieste, vari regolamenti (incluse le *IBA Rules*) prevedono che il tribunale possa trarre inferenze contrarie alla posizione della parte (in inglese, «*adverse inferences*») in alcune circostanze, ad esempio quando è chiaro che la mancata produzione costituisce un immotivato rifiuto della parte di collaborare nel procedimento¹¹². La conseguenza di tali inferenze è una decisione in favore della controparte o, raramente, la condanna della parte che si rifiuta di produrre la prova al pagamento delle spese.

Quanto ai principi fondamentali applicabili all'acquisizione della prova, è comunemente accettato che l'onere della prova gravi sulla parte che allega un certo fatto a sostegno della propria posizione¹¹³. È invece meno pacifico quale sia lo standard di prova applicabile e come questo vari a seconda del fatto da provare¹¹⁴.

4. Come esplicitamente previsto da vari regolamenti arbitrali, l'udienza è una fase eventuale e non necessaria del procedimento arbitrale¹¹⁵. La decisione se procedere o meno all'udienza è normalmente di competenza del tribunale arbitrale, e può essere presa su richiesta di una delle parti o su iniziativa del tribunale stesso. Ad esempio, il regolamento ICC prevede che il tribunale tenga un'udienza se richiesto anche da una sola delle parti; e che, anche in assenza di tale richiesta, proceda d'ufficio a fissare l'udienza ove lo ritenga necessario¹¹⁶. Il regolamento LCIA, invece, riconosce alle parti il diritto ad avere udienza dinnanzi agli arbitri, salvo diverso accordo formulato per iscritto; il ruolo del tribunale arbitrale è limitato alla scelta del momento più appropriato per tenere l'udienza¹¹⁷. Soluzione opposta è adottata dal regolamento CAM, il quale prevede che a fissare le udienze sia il tribunale arbitrale, sentita la Segreteria Generale (e non le parti)¹¹⁸. In tutti i casi, le parti devono ricevere con adeguato anticipo la notifica della fissazione

¹¹¹ P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 177-178, che cita, in particolare, l'art. 1041 LDIP e l'art. 27 della Legge Modello UNCITRAL.

¹¹² Si vedano, ad es., il reg. UNCITRAL, art. 30, § 3; e il reg. AAA-ICDR, art. 26, § 3.

¹¹³ J. WAICYMER, *Procedure*, cit., p. 762.

¹¹⁴ Per una discussione sul punto, si veda J. WAICYMER, *o.c.*, p. 766-771.

¹¹⁵ Ad es., il regolamento CIETAC, all'art. 32, § 5, prevede che la fase dell'udienza sia solo eventuale: se le parti sono d'accordo e il tribunale ritiene che le udienze non sono necessarie, l'esame della causa può limitarsi all'esame dei documenti presentati nella fase scritta. Si veda anche il reg. ICC, art. 25, § 2.

¹¹⁶ Reg. ICC, art. 25, § 2.

¹¹⁷ Reg. LCIA, art. 19, § 1.

¹¹⁸ Reg. CAM, art. 27, § 1.

delle udienze¹¹⁹. Tutti i regolamenti prevedono, inoltre, che le udienze si tengano a porte chiuse, a meno che le parti non si siano accordate diversamente¹²⁰; in alcuni casi, oltre all'accordo delle parti è anche richiesto che il tribunale arbitrale presti il proprio consenso¹²¹.

Quanto agli altri aspetti organizzativi delle udienze, il tribunale arbitrale ha ampia discrezionalità¹²². In particolare, secondo vari regolamenti, è il tribunale arbitrale a decidere se e in che modo sentire i testimoni e gli esperti¹²³. A tale fine, il tribunale dovrà debitamente convocare le parti ed invitarle ad indicare i testimoni di cui intendono avvalersi¹²⁴. Il regolamento CAM presenta una particolare procedura, cioè la possibilità di delegare ad uno dei membri del tribunale di procedere all'assunzione delle prove ammesse al procedimento¹²⁵. Vari regolamenti prevedono la possibilità per il tribunale arbitrale di esaminare i testimoni senza bisogno della loro presenza fisica contestuale. Ad esempio, il regolamento UNCITRAL prevede che il tribunale possa esaminare testimoni ed esperti attraverso mezzi di telecomunicazione¹²⁶. Il regolamento CIETAC prevede espressamente che il tribunale scelga, secondo le proprie valutazioni del caso, se seguire un approccio inquisitorio o un approccio basato sul contraddittorio delle parti (in inglese, «*adversariab*»)¹²⁷.

Alcuni regolamenti arbitrali prevedono le conseguenze della mancata comparizione di uno dei testimoni: ad esempio, il regolamento AAA-ICDR prevede che gli arbitri possano ignorare le testimonianze scritte presentate dal testimone che, in mancanza di scusanti valide, non compare all'udienza seppur debitamente citato¹²⁸. Le già citate *IBA Rules* prevedono anche la medesima conseguenza per il rifiuto dei testimoni o degli esperti di presentarsi in udienza¹²⁹ e la possibilità per il tribunale di chiedere che all'udienza vengano escussi come testimoni o esperti non solo quelli già presentati dalle parti, ma anche altri soggetti la cui testimonianza non sia stata offerta¹³⁰. Le *IBA Rules* prevedono, inoltre, la possibilità del confronto fra testimoni durante l'udienza¹³¹.

¹¹⁹ Si veda, ad es., il reg. AAA-ICDR, art. 23, § 1.

¹²⁰ Ad es., reg. LCIA, art. 19, § 3, che richiede un accordo in forma scritta; AAA-ICDR, art. 23, § 6; reg. UNCITRAL, art. 28, § 3.

¹²¹ Ad es., reg. ICC, art. 26, § 3 e reg. CIETAC, art. 38, § 1.

¹²² Si veda, ad es., il reg. LCIA, art. 19, § 2.

¹²³ Reg. ICC, art. 25, § 3; e reg. UNCITRAL, art. 28, § 2.

¹²⁴ Si veda reg. AAA-ICDR, artt. 23, § 2 e 23, § 4.

¹²⁵ Reg. CAM, art. 28, § 3.

¹²⁶ Reg. UNCITRAL, art. 28, § 4. Si veda anche il reg. AAA-ICDR, art. 23, § 5.

¹²⁷ Reg. CIETAC, art. 35, § 3. Il tribunale ha anche il potere di procedere autonomamente alla raccolta di prova, in applicazione dell'art. 43.

¹²⁸ Reg. AAA-ICDR, art. 23, § 4.

¹²⁹ *IBA Rules*, art. 4, § 7.

¹³⁰ *IBA Rules*, art. 4, § 10; *IBA Rules*, art. 5, § 5.

¹³¹ *IBA Rules*, art. 8, § 3, lett. f.

5. All'esito dell'udienza, alle parti può essere data la possibilità di produrre ulteriori memorie scritte, dette in inglese *post-hearing briefs*. Questa pratica sembra essere piuttosto frequente, soprattutto negli arbitrati più complessi o di maggior valore¹³². Un ulteriore ed in linea di principio ultimo scambio di memorie consente alle parti la possibilità di tirare le somme dell'intero procedimento, con riferimenti puntuali a quanto discusso in udienza. È frequente (e spesso richiesto dalle parti stesse) che il tribunale identifichi a questo punto questioni di particolare rilievo per la decisione finale di cui richiede discussione puntuale nel *post-hearing brief* e che il tribunale vieti che si producano nuovi mezzi di prova con tale scritto¹³³.

Infine, nei *post-hearing briefs*, o in memorie separate, le parti indicano anche i propri costi, chiedendone l'allocazione alla parte soccombente, ove permesso dalla legge applicabile¹³⁴.

VI. Una volta che il tribunale arbitrale ha dichiarato la chiusura della fase di istruzione della causa¹³⁵, inizia l'ultima fase del procedimento arbitrale, cioè quella della decisione. In questa fase, gli arbitri deliberano per giungere ad una definizione della controversia e, all'esito delle deliberazioni, emettono un lodo parziale o finale.

1. La fase della deliberazione della causa è generalmente priva di formalità, e si svolge a seconda delle direttive dettate dal presidente del collegio arbitrale e nel rispetto della segretezza¹³⁶. La partecipazione, talvolta di persona¹³⁷, di ciascuno degli arbitri formanti il collegio è essenziale.

Rimane tuttavia sempre possibile che uno degli arbitri si astenga da questa fase o addirittura si dimetta, in quanto non soddisfatto dell'esito del procedimento. Alcuni regolamenti prendono in considerazione quest'eventualità. Ad

¹³² A. ESCOBAR, *The Relative Merits of Oral Argument and Post-Hearing Briefs*, in *Arbitration Advocacy in Changing Times*, a cura di A. J. VAN DEN BERG, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 226.

¹³³ E. SCHÄFER, H. VERBIST e C. IMHOOS, *ICC*, cit., p. 143.

¹³⁴ Sulla possibilità di allocare i costi alla parte soccombente, si veda C. KOCH, *Is There a Default Principle of Cost Allocation in International Arbitration? – The Importance of the Applicable Provisions and Legal Traditions*, in *J. Int. Arb.*, 2014, 31, § 4.

¹³⁵ Sulla chiusura formale della fase di istruzione, si veda, ad es., reg. ICC, art. 27, § 1, lett. a, e reg. CAM, art. 31, § 1.

¹³⁶ G. BORN, *Commercial Arbitration*, cit., p. 2809-2810.

¹³⁷ L'art. 823 del c.p.c. italiano prevede che le deliberazioni avvengano di persona su richiesta di uno degli arbitri. Nella formulazione anteriore al d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, la conferenza personale era un requisito essenziale a pena di nullità del lodo.

esempio, il regolamento AAA-ICDR prevede che gli àrbitri rimasti possano decidere che l'arbitrato prosegua dinnanzi a due soli àrbitri, considerato il parere degli altri àrbitri e ogni elemento che la Corte ritenga rilevante¹³⁸; il regolamento LCIA si riferisce a circostanze eccezionali, ma dà il potere di decidere se proseguire o meno ai due àrbitri rimasti, in applicazione di certi precisi parametri¹³⁹; e una previsione simile si ritrova nel regolamento AAA-ICDR¹⁴⁰.

Quanto alla decisione stessa, i regolamenti prevedono generalmente che la decisione sia presa a maggioranza¹⁴¹; e che, qualora questa non si formi, il presidente del tribunale arbitrale decida da solo¹⁴². Tali regole consentono dunque ad un tribunale di due soli membri (in inglese, «*truncated tribunals*») di rendere comunque una decisione valida.

2. Il lodo arbitrale statuisce in maniera definitiva sulla controversia o su alcuni aspetti di essa.

Sia le leggi nazionali¹⁴³ sia i regolamenti arbitrali¹⁴⁴ prevedono espressamente che gli àrbitri possano esprimersi con lodi parziali, che sono generalmente impugnabili nelle stesse forme previste per l'impugnazione della decisione definitiva¹⁴⁵. Nella pratica, è frequente che il tribunale arbitrale emetta un lodo parziale nei casi di obiezioni alla giurisdizione, per decidere sulla stessa; oppure, che un lodo parziale si pronunci su questioni di principio (ad esempio, che decida sull'eccezione di prescrizione); oppure, ancora, che il lodo parziale decida sull'*an*, rinviando al lodo definitivo la decisione sul *quantum*¹⁴⁶.

La legge nazionale prescrive la forma che il lodo deve rivestire e il suo contenuto. Il requisito della forma scritta, anche laddove non esplicitamente richiesto, è implicito nella possibile eventualità di esecuzione del lodo attraverso una procedura di *exequatur*. La Convenzione di New York impone, infatti, che chi richiede il riconoscimento di una sentenza arbitrale fornisca «l'originale della

¹³⁸ Reg. AAA-ICDR, art. 15, § 3. Si veda anche il reg. UNCITRAL, art. 14, § 2.

¹³⁹ Reg. LCIA, artt. 12, § 1 e 12, § 2.

¹⁴⁰ Reg. AAA-ICDR, art. 15, § 3.

¹⁴¹ Ad es., reg. ICC, art. 32, § 1; reg. CAM, art. 33, § 1.

¹⁴² Ad es. reg. ICC, art. 32, § 1.

¹⁴³ Si vedano, ad es., l'art. 827, § 3 c.p.c. e l'art. 188 LDIP.

¹⁴⁴ Ad es., reg. CAM, art. 37, § 1 e reg. UNCITRAL, art. 34, § 1.

¹⁴⁵ P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 218.

¹⁴⁶ P. BERNARDINI, *o.c.*, p. 217.

sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi le condizioni richieste per l'autenticità»¹⁴⁷. Alcune leggi nazionali richiedono anche espressamente che il lodo sia sottoscritto dagli arbitri¹⁴⁸.

Trattandosi del contenuto, la Legge Modello UNCITRAL richiede unicamente che il lodo sia motivato, salvo diverso accordo delle parti, e che contenga indicazione della data e della sede dell'arbitrato¹⁴⁹. Il codice di procedura civile italiano prevede anche che il lodo contenga il nome degli arbitri, l'indicazione delle parti, della clausola arbitrale e delle conclusioni delle parti¹⁵⁰. La legge svizzera richiede unicamente che il lodo sia pronunciato secondo la forma pattuita dalle parti e, in mancanza di pattuizione, secondo determinati requisiti di forma e non di contenuto¹⁵¹.

Nel caso in cui le parti compongano la lite durante la pendenza del procedimento arbitrale, il tribunale dà conto di tale accordo in un lodo detto «lodo su accordo delle parti» (in inglese, «*consent award*»). I regolamenti istituzionali normalmente prevedono che questo tipo di lodo faccia riferimento all'accordo delle parti e non sia altrimenti motivato¹⁵².

Il lodo viene poi notificato alle parti secondo le formalità concordate con le stesse oppure secondo le modalità previste dal regolamento applicabile. Così il regolamento ICC prevede che il lodo deve essere esaminato dalla Corte di Arbitrato che può prescrivere modifiche formali e richiamare l'attenzione del tribunale arbitrale su questioni inerenti al merito della controversia¹⁵³. Il tribunale arbitrale resta comunque libero nella sua decisione nel merito ma deve attuare le modifiche di forma prescritte dalla Corte dalle quali dipende l'approvazione del lodo¹⁵⁴. Il regolamento CAM prevede che la Segreteria Generale esamini una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione e che segnali agli arbitri l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti dal regolamento¹⁵⁵.

¹⁴⁷ Conv. di New York, art. 4, § 1, lett. *a*.

¹⁴⁸ Ad es., si veda l'art. 823, comma 1, n. 7, c.p.c., che richiede la sottoscrizione di almeno due degli arbitri, e l'art. 189 LDIP, che specifica che la firma del solo presidente è sufficiente.

¹⁴⁹ Legge Modello UNCITRAL, art. 31, § 2.

¹⁵⁰ Art. 823 c.p.c.

¹⁵¹ LDIP, art. 189.

¹⁵² Si veda, ad es., il reg. della LCIA, art. 26, § 9; regolamento AAA-ICDR, art. 32, § 1; e regolamento ICC, art. 33.

¹⁵³ Reg. ICC, art. 34.

¹⁵⁴ Reg. ICC, art. 34. Vedi anche il reg. CIETAC, che prevede una soluzione simile all'art. 51, ma senza imporre agli arbitri di attuare le correzioni formali sul lodo.

¹⁵⁵ Reg. CAM, art. 34, § 1. I requisiti formali del lodo sono elencati all'art. 33, § 2: «*a*) l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori; *b*) l'indicazione della convenzione arbitrale; *c*) l'indicazione della sede dell'arbitrato; *d*) l'indicazione delle conclusioni delle parti; *e*) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione; *f*) il dispositivo; *g*) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti».

Oltre a prevedere meccanismi di revisione da parte dell'istituzione arbitrale, i regolamenti istituzionali prevedono anche dei termini precisi per il deposito dei lodi¹⁵⁶, al fine di garantire l'efficienza del procedimento arbitrale.

3. Il lodo è vincolante per le parti. Secondo la maggior parte delle legislazioni nazionali e/o dei regolamenti arbitrali, le parti possono, però, richiedere che sia corretto qualora rilevino degli errori materiali di calcolo, tipografici e altri errori di natura analoga¹⁵⁷. Le parti possono altresì chiedere al tribunale di interpretare il lodo nelle sue parti non sufficientemente chiare, o, ancora, di completarlo, nel caso in cui una questione sottoposta al tribunale non sia stata oggetto di una pronuncia specifica¹⁵⁸.

La richiesta deve essere indirizzata al tribunale arbitrale, attraverso l'istituzione amministratrice ove presente¹⁵⁹. I limiti per la proposizione di questa istanza sono normalmente molto brevi: ad esempio, il regolamento LCIA prevede 28 giorni¹⁶⁰ e il regolamento ICC ne prevede 30¹⁶¹ dalla notifica del lodo. Inoltre, in applicazione di alcuni regolamenti, il tribunale può provvedere d'ufficio entro lo stesso limite temporale alla correzione del lodo¹⁶². Sono anche previsti termini e formalità per l'interpretazione. Ad esempio, il regolamento UNCITRAL prevede che l'interpretazione del lodo sia data entro 45 giorni dalla richiesta e che questa formi parte integrante del lodo¹⁶³; e il regolamento ICC prevede anche che l'interpretazione sia data sotto forma di *addendum*¹⁶⁴.

VII. I paragrafi seguenti si concentrano su alcune questioni particolari che possono sorgere durante il procedimento, quali la contumacia delle parti, la possibilità per il tribunale arbitrale di riunire procedimenti diversi e di autorizzare

¹⁵⁶ Ad es., il reg. AAA-ICDR, art. 30, § 1, prevede che il lodo debba essere depositato dal tribunale non più tardi di 60 giorni dalla chiusura delle udienze.

¹⁵⁷ Ad es., reg. ICC, art. 36, § 1; reg. AAA-ICDR, art. 33, che dà anche la possibilità alle parti di chiedere un lodo addizionale su domande, domande riconvenzionali o compensazioni che siano state presentate o richieste ma sulle quali il tribunale non abbia deciso.

¹⁵⁸ Così prevede espressamente il reg. LCIA, art. 27, § 3.

¹⁵⁹ Si vedano, ad es., il reg. ICC, art. 36, § 2, il reg. LCIA, art. 27, § 1, e il reg. CAM, art. 38.

¹⁶⁰ Reg. LCIA, art. 27, § 1.

¹⁶¹ Reg. ICC, art. 36, § 2. Prevedono 30 giorni anche il reg. UNCITRAL, art. 30, § 1, il reg. AAA-ICDR, art. 33, § 1, il reg. CAM, art. 38, § 1 e il reg. CIETAC, art. 53, § 2.

¹⁶² Ad es., secondo il reg. ICC, art. 36, § 1, entro i 30 giorni dalla data del lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporre la correzione all'approvazione della Corte.

¹⁶³ Reg. UNCITRAL, art. 37, § 2.

¹⁶⁴ Reg. ICC, art. 36, § 3. Si veda anche il reg. LCIA, art. 27, § 1, che impone la forma di *memorandum*.

l'intervento di parti terze e infine la possibilità di ammettere domande nuove durante la procedura. Su questi punti particolarmente delicati, le leggi e i regolamenti arbitrali generalmente si pronunciano espressamente.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la contumacia, è da notarsi come l'assenza di una delle parti dal procedimento non ne impedisce la prosecuzione; il principio dell'uguaglianza delle parti, nonché i principi del contraddittorio e il diritto di essere sentito, infatti, impongono che ciascuna parte sia messa in condizione di intervenire, non che ciascuna effettivamente intervenga¹⁶⁵. Nel rispetto di tali principi, tuttavia, il tribunale, nel constatare la contumacia, dovrà sincerarsi che la parte convenuta sia stata debitamente notificata delle domande formulate nei suoi confronti (si veda *supra*, § 0) e che sia sempre mantenuta informata dell'evoluzione del procedimento, nonché invitata a partecipare¹⁶⁶. La contumacia di una parte viene presa in considerazione da vari regolamenti arbitrali, che indicano agli arbitri quali misure essi possono o devono prendere in merito. Se assente è la parte convenuta, gli arbitri possono decidere di far proseguire il procedimento ed emettere il lodo nonostante la contumacia¹⁶⁷. Se, invece, assente è la parte attrice, alcuni regolamenti lasciano al tribunale la possibilità di scelta se proseguire o meno il procedimento: ad esempio, il regolamento UNCITRAL stabilisce che il tribunale può archiviare il procedimento se la parte attrice non ha presentato la sua memoria entro i termini stabiliti e in mancanza di una giusta causa¹⁶⁸. Altri regolamenti, invece, impongono al tribunale di archiviare il procedimento¹⁶⁹.

Quanto all'intervento di terzi e alla riunione di procedimenti, le decisioni su tali questioni sono particolarmente delicate, in quanto la libertà di ciascuna parte di nominare un arbitro¹⁷⁰ collide con l'aggiunta di una parte terza ad un procedimento già in corso, con un tribunale arbitrale già formato¹⁷¹. Sia per l'intervento di terzi, sia per la riunione di procedimenti, è quindi necessario che vi sia uno specifico accordo delle parti. Normalmente, tale accordo viene dato nel momento in cui le parti scelgono un regolamento arbitrale che dà la possibilità di procedere all'intervento o alla consolidazione. La maggior parte dei regolamenti delle istituzioni arbitrali considerati demandano la decisione allo stesso tribunale arbitrale. Così, ad esempio, il regolamento UNCITRAL prevede che il tribunale

¹⁶⁵ P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 170.

¹⁶⁶ P. BERNARDINI, *o.c.*, p. 171.

¹⁶⁷ Vedere le previsioni espresse nel reg. UNCITRAL, art. 30, nel reg. AAA-ICDR, art. 26; e nel reg. CIETAC, art. 39.

¹⁶⁸ Reg. UNCITRAL, art. 30; si veda anche il reg. CIETAC, art. 39.

¹⁶⁹ Vedi reg. SCAL, art. 28, § 1.

¹⁷⁰ Si veda Part. 5, § 1, lett. *d* della Conv. di New York, che permette di negare l'esecuzione di un lodo nel caso in cui «la costituzione del tribunale arbitrale [...] non [sia] stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d'una convenzione, alla legge del Paese dove è avvenuto l'arbitrato».

¹⁷¹ G. B. BORN, *International Commercial Arbitration*, cit., p. 2568.

si pronunci sull'intervento di terzi¹⁷²; il regolamento LCIA dà agli arbitri il potere di decidere, previo accordo delle parti, su interventi di terzi¹⁷³ e, previa approvazione della Corte, sulla riunione di procedimenti¹⁷⁴; e il regolamento CAM prevede che l'arbitro prenda la decisione sentite tutte le parti e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti¹⁷⁵.

Il regolamento ICC prevede che il Segretariato possa demandare non solo al tribunale arbitrale, ma anche alla Corte la decisione su istanze di intervento¹⁷⁶ e che le istanze di riunione debbano necessariamente essere decise dalla Corte, a precise condizioni¹⁷⁷. Il regolamento AAA-ICDR prevede che le richieste di intervento di parti terze possano essere formulate solamente prima della costituzione del tribunale arbitrale, attraverso una domanda di arbitrato contro la parte il cui intervento si richiede; prevede, però, la possibilità di interventi successivi nel caso di accordo di tutte le parti coinvolte¹⁷⁸. Quanto alla riunione di procedimenti, il regolamento AAA-ICDR prevede che l'ente amministratore dell'arbitrato nomini un «*consolidator*» con il potere di riunire due o più procedimenti pendenti in arbitrati amministrati dall'AAA o ICDR, in presenza di determinate condizioni¹⁷⁹.

VIII. Il procedimento arbitrale si conclude con la notifica alle parti del lodo, ed eventualmente della sua correzione o integrazione. Il lodo ha autorità di cosa giudicata fra le parti, che sono obbligate a darvi esecuzione secondo i termini normalmente inclusi nelle leggi nazionali e nelle clausole arbitrali: con il riferimento al regolamento ICC, ad esempio, le parti si impegnano a «dare prontamente esecuzione al lodo», avendo rinunciato ai mezzi di impugnazione di cui sia possibile la rinuncia¹⁸⁰. Qualora il lodo non sia spontaneamente eseguito dalla parte soccombente¹⁸¹, sarà necessario che la parte vincitrice ne richieda l'esecutività ai tribunali nazionali. È particolarmente rilevante notare, a questo punto, che il mancato rispetto delle regole procedurali scelte dalle parti può causare il rifiuto di una Corte nazionale di eseguire il lodo, in applicazione della Convenzione di

¹⁷² Reg. UNCITRAL, art. 17, § 5.

¹⁷³ Reg. LCIA, art. 22, § 1, lett. *viii*.

¹⁷⁴ Reg. LCIA, art. 22, § 1, lett. *ix*.

¹⁷⁵ Reg. CAM, art. 25, § 5.

¹⁷⁶ Reg. ICC, art. 7. Il reg. CIETAC prevede che sia sempre l'ente a pronunciarsi sull'intervento, dopo che il tribunale abbia sentito tutte le parti coinvolte.

¹⁷⁷ Elencate nel reg. ICC, art. 10.

¹⁷⁸ Reg. AAA-ICDR, art. 7, § 1.

¹⁷⁹ Reg. AAA-ICDR, art. 8.

¹⁸⁰ Reg. ICC, art. 35, § 6.

¹⁸¹ P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 224; rileva che nell'arbitrato internazionale il lodo è normalmente eseguito spontaneamente dalle parti, in quanto prevalgono esigenze di mantenere buoni rapporti contrattuali e di preservare la reputazione sul mercato.

New York¹⁸². Pertanto, ciascuno degli *step* del procedimento arbitrale riveste grande importanza non solo per il corretto svolgimento della procedura, ma anche a garanzia dell'esito finale della controversia.

¹⁸² Conv. di New York, art. 5, § 1, lett. *d*.